

**Nota esplicativa che accompagna la proposta di modifica del regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo**

Scopo della presente nota è chiarire l'obiettivo e la portata della proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ("regolamento (UE) n. 1408/2013"). La nota accompagna la consultazione sulla proposta che sarà aperta fino al 21.7.2024.

I cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a esprimere il loro parere sulla proposta di modifica.

I portatori di interessi sono invitati a trasmettere osservazioni in formato elettronico e a indicare chiaramente se vogliono che il loro contributo rimanga riservato, nel qual caso devono trasmettere anche una versione non riservata del contributo che possa essere pubblicata sul sito della DG Concorrenza.

1. Contesto

Per "aiuti de minimis" si intendono gli aiuti di entità sufficientemente modesta per i quali si suppone che non comportino un rischio per la concorrenza o un'incidenza sugli scambi tra Stati membri. In quanto tali gli aiuti "de minimis" non sono considerati aiuti di Stato. Tenuto conto del loro importo limitato, il regolamento "de minimis" prevede per questi aiuti esenzioni dal controllo degli aiuti di Stato.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 si applica agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Negli ultimi anni il settore agricolo europeo ha dovuto far fronte a pressioni inflazionistiche, registrando un forte aumento dei prezzi delle materie prime.

Il 18 aprile 2024 il Consiglio europeo ha incoraggiato la Commissione a proseguire i lavori per quanto riguarda "la possibilità di aumentare il massimale per gli aiuti *de minimis* a favore dell'agricoltura".

In generale, la Commissione riesamina periodicamente le norme in materia di aiuti di Stato e le adegua alle dinamiche del mercato interno. Le attuali norme "de minimis" scadranno il 31 dicembre 2027. Tuttavia, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene opportuno anticipare la loro modifica.

2. La modifica proposta

La modifica riguarda due aspetti principali: i) i massimali "de minimis" e ii) gli obblighi di trasparenza.

Massimale "de minimis" individuale

Dal 2019 il massimale "de minimis" individuale è fissato a 20 000 EUR per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli Stati membri possono optare per un massimale più elevato, fissato a 25 000 EUR per impresa nello stesso periodo, purché dispongano di un registro centrale degli aiuti "de minimis".

Conformemente alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione può aumentare i massimali solo nella misura in cui non vi sia alcun rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi. In quanto tale, il potere discrezionale della Commissione in merito alla fissazione dei massimali "de minimis" è limitato.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone di aumentare il massimale individuale a 37 000 EUR. Questo importo è calcolato sulla base dell'inflazione effettiva dall'ultima modifica del regolamento nel 2019, tratta dai [dati IPCA di Eurostat](#)¹, nonché, in prospettiva, dell'inflazione prevista sulla base di una previsione della Commissione europea, ove disponibile (anni 2024 e 2025)², nonché dell'obiettivo di inflazione della BCE per gli anni restanti fino alla scadenza proposta della validità del regolamento (31 dicembre 2032).

Limite nazionale

Oltre al massimale "de minimis" individuale, il regolamento (UE) n. 1408/2013 stabilisce anche un massimale cumulativo di aiuti "de minimis" per Stato membro (il cosiddetto "limite nazionale"). Tale limite è fissato all'1,25 % della media dei tre valori più elevati di produzione agricola nel periodo 2012-2017. Nel caso in cui uno Stato membro disponga di un registro centrale degli aiuti "de minimis", il limite nazionale è invece calcolato all'1,5 % della media dei tre valori più elevati di produzione agricola nel periodo 2012-2017.

Per adeguare i limiti nazionali, la Commissione propone di prorogare il periodo preso in considerazione per il calcolo, ossia di basare il calcolo sul periodo 2012-2023.

A seguito dell'introduzione di un registro "de minimis" obbligatorio (cfr. sotto), la Commissione propone di fissare un unico massimale individuale e limite nazionale, basati sulla stessa metodologia che si applica attualmente al calcolo del limite nazionale negli Stati membri che hanno istituito un registro centrale. Pertanto si propone di fissare il limite nazionale rivisto all'1,5 % della media dei tre valori più elevati di produzione agricola nel periodo 2012-2023. Per quanto riguarda il limite nazionale applicato al Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord, per motivi legati alla disponibilità dei dati si tiene conto del periodo 2012-2022.

Periodo considerato per valutare il rispetto del massimale "de minimis"

La Commissione propone di allineare il calcolo al regolamento (UE) 2023/2832 e di calcolare l'importo cumulativo su tre anni, invece dell'attuale calcolo basato su tre esercizi finanziari.

Trasparenza

Per soddisfare gli obblighi di trasparenza attualmente gli Stati membri possono decidere se istituire un registro o richiedere un'autodichiarazione ai beneficiari. Il controllo dell'adeguatezza del 2019 ha però mostrato che questo sistema è insoddisfacente e potrebbe essere migliorato. Conformemente al regolamento (UE) 2023/2831 modificato di recente, la Commissione propone pertanto di istituire un registro obbligatorio. L'obiettivo è di rafforzare

¹ Dati pubblicati da Eurostat all'indirizzo

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en&category=t_prc.t_prc_hic_p (consultato il 3.6.2024).

² Previsioni di primavera 2024 della Commissione europea pubblicate all'indirizzo https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2024-economic-forecast-gradual-expansion-amid-high-geopolitical-risks_en#:~:text=Activity%20in%20the%20euro%20area,0.8%25%20in%20the%20euro%20area (consultato il 3.6.2024) riguardo all'inflazione prevista nell'UE.

trasparenza per i portatori di interessi e gli Stati membri e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che utilizzano attualmente un sistema di autodichiarazione.

3. Valutazione di impatto

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è stato oggetto di una valutazione d'impatto nel 2019. La portata dell'attuale modifica è limitata ad adeguamenti tecnici, che modificano in particolare i massimali all'inflazione e allineano il regolamento alla recente modifica del regolamento (UE) 2023/2831. In tale contesto, non è necessaria una valutazione d'impatto.